



Sentenza n. **95/M/2022**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'UMBRIA

in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso depositato in data 11 maggio 2022, iscritto al n. 13506 del registro di segreteria, proposto dal [REDACTED], [REDACTED], CF: [REDACTED], residente a [REDACTED], [REDACTED], rappresentato e difeso dagli avv.ti Chiara Chessa (C.F. CHSCHR82H68A390K) ed Eleonora Barbini (C.F. BRBLNR81B49A390X) del Foro di Arezzo, anche disgiuntamente tra loro, con domicilio eletto presso il loro studio legale ad Arezzo (AR), Viale Michelangelo n. 26,

contro

INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale - (C.F. 80078750587), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, nella sua direzione provinciale di Perugia, via Canali 5 - 06124- Perugia e nella sua direzione provinciale Chieti - polo gestione assicurativa arma carabinieri, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, via Domenico Spezioli 12- Chieti.

Visto il ricorso introduttivo;

Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 10 novembre 2022, con l'assistenza del segretario Massimo Bellaveglia, gli avv.ti Chiara Chessa ed Eleonora Barbini per il ricorrente, nessuno presente per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente, luogotenente dell'Arma dei carabinieri, premette di aver presentato all'INPS, attraverso istanza di riscatto, domanda di riconoscimento, a fini pensionistici, della maggiorazione di un quinto dei servizi prestati da allievo Carabiniere, dal 7 ottobre 1982 al 23 aprile 1983.

L'accoglimento della domanda risulterebbe finalizzato ad ottenere i requisiti necessari per accedere al trattamento pensionistico con il sistema di calcolo retributivo.

L'INPS ha rigettato sia la domanda che il successivo ricorso amministrativo in quanto il ricorrente, all'epoca della domanda, aveva già raggiunto il limite dei cinque anni riscattabili ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

Il ricorrente ritiene invece che, pur avendo già maturato il limite dei cinque anni di servizi che danno diritto a maggiorazioni, avrebbe comunque diritto ad ottenere il riconoscimento della maggiorazione relativa a periodi cronologicamente antecedenti –

con scomputo di quelle relative a periodi successivi, già accreditati.

2. Si è costituito l'INPS, preliminarmente eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di integrità del contraddittorio, non essendo stato evocato in giudizio il Ministero della difesa, datore di lavoro del ricorrente.

L'Istituto previdenziale – dopo aver incidentalmente evidenziato che gli ex militari passati all'impiego civile non potrebbero avvalersi del riscatto di cui trattasi - sostiene che l'avere il ricorrente già maturato il periodo massimo di maggiorazioni precluderebbe l'accoglimento della domanda. Richiama a tale proposito la propria circolare del 18 dicembre 2018, n. 119.

3. All'udienza di discussione, nessuno presente per l'INPS, parte ricorrente ha ribadito che, a proprio avviso, il diritto alla maggiorazione sorgerebbe con il verificarsi del fatto costitutivo e che pertanto andrebbe riconosciuto il diritto ad ottenere il riscatto secondo un criterio temporale che computi le maggiorazioni relative a servizi prestati prima nel tempo; ha inoltre osservato, in replica a quanto dedotto in memoria dall'Inps:

i. che la domanda di maggiorazione del quinto deve essere presentata necessariamente all'INPS, la quale, soltanto, ha la facoltà di accoglierla o respingerla e, ove la accolga, di quantificare l'importo che il soggetto dovrà pagare per riscattare tale maggiorazione;

ii. che il ricorrente continua ad operare in veste di militare, essendo ancora in servizio in forza all'Arma dei carabinieri.

Considerato in

DIRITTO

1. Il ricorrente chiede di accertare il proprio diritto alla riscattabilità della maggiorazione di un quinto dei servizi prestati quale allievo carabiniere, dal 7 ottobre 1982 al 23 aprile 1983, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, articolo 5 comma 3 ed art. 7 comma 3 - scomputando, ai fini pensionistici, le maggiorazioni dei periodi eccedenti il quinquennio, maturate successivamente al 1° gennaio 1998 e già riconosciute.

2. Priva di pregio è l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall'INPS, motivata dalla carenza di integrità del contraddittorio, non essendo stato evocato in giudizio il Ministero della difesa, datore di lavoro del ricorrente.

Competente a gestire l'istanza di riscatto è unicamente l'INPS, che, ove la accolga, deve quantificare l'importo che il soggetto dovrà pagare per riscattare tale maggiorazione.

3. Nel merito, si tratta di stabilire se, laddove al momento della domanda di riscatto l'iscritto abbia già avuto il riconoscimento di cinque anni di periodi che danno diritto alla maggiorazione di un quinto:

i. gli sia preclusa la possibilità di riscattare le maggiorazioni relative ad un periodo precedente – come sostiene l'INPS;

ii. al contrario, tale facoltà possa essere esercitata - come vuole il ricorrente - previo scomputo delle maggiorazioni già accreditate.

4. Questo organo giudicante intende dare continuità all'indirizzo già affermatosi in giurisprudenza, che afferma la tesi favorevole all'odierno ricorrente (Sez. II App. sentt. n. 92 e 223/2022).

4.1. L'art. 5 del d.lgs. n. 165/1997 - «computo dei servizi operativi e riconoscimento dei servizi prestati preruolo» - prevede il diritto dei militari a godere di aumenti di servizio (ai sensi di specifiche disposizioni di legge) e la possibilità di riscattare detti aumenti, disponendo, al terzo comma, che «gli aumenti dei periodi di servizio, nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato».

4.2. L'odierno ricorrente intende riscattare a fini pensionistici le maggiorazioni previste per i servizi prestati quale allievo carabiniere. La disposizione consente infatti di riscattare, sempre ai fini del riconoscimento degli aumenti dei periodi di servizio, anche quello relativo al servizio militare prestato in posizione di pre-ruolo (Sez. Liguria, sent. n. 17/2021).

4.3. Va condivisa la prospettazione di parte ricorrente, ove ritiene che, sorgendo il diritto alla maggiorazione al verificarsi del fatto costitutivo, esso non può venir meno per l'aver l'Amministrazione - prima che l'iscritto presentasse la domanda

di riscatto - già riconosciutogli d'ufficio cinque anni di servizi maggiorabili, individuati come limite massimo dalla normativa; fermo restando che, nella fattispecie qui in esame, la domanda non è volta a superare detto limite, chiedendo espressamente il ricorrente lo scomputo, a fini pensionistici, dei periodi già riconosciuti per la parte eccedente i cinque anni.

4.4. Va quindi riconosciuto il diritto ad ottenere il riscatto delle maggiorazioni relative ai periodi pre-ruolo.

5. Per quanto esposto, va accolto il ricorso e quindi accertato il diritto del ricorrente alla riscattabilità (e quindi alla maggiorazione) del quinto del periodo di servizio militare prestato quale allievo carabiniere dal 7 ottobre 1982 al 23 aprile 1983, ai sensi del d. lgs. n. 165/1997 articolo 5 comma 3 e art. 7 comma 3, scomputando, ai fini pensionistici, le maggiorazioni dei periodi eccedenti il quinquennio maturate successivamente al 1° gennaio 1998 e già riconosciuti, come espressamente richiesto dal ricorrente.

6. Le spese per oneri difensivi si liquidano nella misura onnicomprensiva di 1.000,00 euro a favore del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto:

- accerta il diritto del ricorrente alla riscattabilità (e quindi alla maggiorazione) del quinto del periodo di servizio militare

prestato quale allievo carabiniere dal 7 ottobre 1982 al 23 aprile 1983, ai sensi del d. lgs. n. 165/1997 articolo 5 comma 3 e art. 7 comma 3, scomputando, ai fini pensionistici, le maggiorazioni dei periodi eccedenti il quinquennio maturate successivamente al 1° gennaio 1998 e già riconosciuti;

- condanna l'INPS al pagamento delle spese per oneri difensivi a favore del ricorrente, liquidati nella misura onnicomprensiva di 1.000,00 euro.

Così deciso nella camera di consiglio del 10 novembre 2022.

Il Giudice Unico

Marco Scognamiglio

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 18 novembre 2022.

Il Direttore della segreteria

Cristina Fittipaldi

(firmato digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Marco Scognamiglio

(firmato digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione, dovranno essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

Il Direttore della segreteria

Cristina Fittipaldi

(firmato digitalmente)

COPIA INFORMATICA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO esistente presso questo Ufficio, che si rilascia per **COMUNICAZIONE DEPOSITO SENTENZA**.

Ai sensi dell'art. 23-bis, comma 2, del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, si attesta che la presente copia informatica, composta di n. 8 pagine inclusa la presente, è tratta dall'originale informatico ed è ad esso conforme in tutte le sue componenti.

Dalla Segreteria della Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria della Corte dei conti.

Perugia, 18 novembre 2022

**Il Direttore della Segreteria
Cristina Fittipaldi**